

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Soggetti destinatari
- Art. 4 - Soggetti esclusi
- Art. 5 - Iscrizione alla Casa della Partecipazione
- Art. 6 - Divieto di subconcessione o modifica della struttura
- Art. 7 - Utilizzo dei locali
- Art. 8 - Organismi di Gestione della Casa della Partecipazione
- Art. 9 - Composizione del Comitato di Gestione
- Art. 10 - Candidatura a membro del Comitato di Gestione
- Art. 11 - Elezioni e insediamento del Comitato di Gestione
- Art. 12 - Durata in carica del Comitato di Gestione
- Art. 13 - Compiti del Comitato di Gestione
- Art. 14 - Validità delle sedute del Comitato di Gestione
- Art. 15 - Candidatura a Presidente del Comitato di Gestione
- Art. 16 - Elezione del Presidente e nomina del Vicepresidente
- Art. 17 - Compiti del Presidente
- Art. 18 - Durata in carica del Presidente
- Art. 19 - Procedura per l'elezione degli Organismi di Gestione
- Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Casa della Partecipazione, luogo attraverso il quale il Municipio Roma XII intende fornire spazi di incontro ai cittadini, singoli e associati, per promuovere e sostenere la partecipazione alla vita sociale e politica, alla sostenibilità ambientale, alla qualificazione del territorio attraverso lo studio e la progettazione urbana, all'integrazione sociale, alla diffusione della cultura attraverso attività ricreativo- culturali e sportive e al miglioramento della qualità della vita.

Articolo 2 SEDE

La Casa della Partecipazione ha sede presso l'edificio sito in via Panfilo Castaldi n. 32, immesso nel possesso di Roma Capitale e consegnato al Municipio, che ne garantisce l'utilizzazione nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, garantendo pari opportunità di accesso ai soggetti richiedenti.

Articolo 3 SOGGETTI DESTINATARI

L'iscrizione e la partecipazione alle attività della Casa della Partecipazione sono riservate a:

1. singoli cittadini per lo svolgimento di attività e servizi a favore della comunità;
2. associazioni riconosciute e non e comitati di quartiere, che operano da almeno un anno sul territorio del Municipio Roma XII.

Articolo 4 SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla possibilità di chiedere l'iscrizione alla Casa della Partecipazione:

1. enti pubblici e territoriali
2. partiti politici e movimenti politici;
3. associazioni sindacali e professionali di categoria;
4. associazioni che svolgono attività economiche;
5. partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale;
6. enti di ricerca con scopo di lucro;
7. centri ricreativi aziendali dei lavoratori.

Articolo 5 ISCRIZIONE ALLA CASA DELLA PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati ad iscriversi alla Casa della Partecipazione possono presentare la domanda al Municipio che verifica il possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Le iscrizioni vengono sottoposte alla Giunta Municipale che esprime parere in merito.

L'iscrizione è gratuita, può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno e decorre dalla data di approvazione da parte della Giunta Municipale.

La verifica della permanenza dei requisiti viene effettuata annualmente dagli Uffici municipali.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti necessari e sufficienti per l'iscrizione alla Casa della Partecipazione, la stessa decade.

La domanda di iscrizione (secondo il modello scaricabile dal sito del Municipio) deve riportare:

1. nome e cognome del richiedente o la denominazione dell'associazione/comitato;
2. indirizzo di residenza o domicilio ovvero sede legale dell'associazione/comitato;
3. codice fiscale o partita IVA;
4. copia del documento d'identità in corso di validità del singolo cittadino ovvero, se trattasi di associazione/comitato, del legale rappresentante;
5. copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo, per le associazioni/comitati;
6. indicazione del numero degli associati/componenti;
7. firma per esteso del richiedente o del legale rappresentante dell'associazione/comitato;
8. la descrizione delle attività proposte e la dichiarazione che le stesse non abbiano finalità di lucro;
9. dichiarazione di avvenuta informativa e consenso al trattamento dei dati personale ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Le dichiarazioni contenute nell'istanza costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà e, come tali, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comportano responsabilità anche penale da parte del sottoscrittore in caso di falso e sono suscettibili di controllo da parte degli Uffici competenti.

Gli elenchi degli iscritti sono tenuti dal Municipio e sono periodicamente aggiornati.

Articolo 6 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE O MODIFICA DELLA STRUTTURA

E' fatto espresso divieto agli iscritti di subconcedere a qualsiasi titolo i locali della Casa della Partecipazione a soggetti diversi, non espressamente e direttamente autorizzati dall'Amministrazione municipale.

Il Municipio può concedere l'utilizzo del medesimo locale anche ad altri soggetti, per la realizzazione di progetti o servizi alla cittadinanza, tramite differenziazione degli orari, qualora le circostanze e le modalità di utilizzo richieste lo consentano.

E', altresì, fatto divieto agli iscritti di effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi in tutto o in parte la struttura, salva autorizzazione rilasciata dal Municipio.

Articolo 7
UTILIZZO DEI LOCALI

L'utilizzo dei singoli locali della Casa della Partecipazione viene concesso in forma gratuita. Il Municipio si riserva l'uso dei locali della Casa delle Partecipazioni, o di una parte di essi, per eventuali attività di laboratorio o iniziative pubbliche. In tal caso, concorda i mutamenti temporanei del calendario di utilizzo con il Comitato di Gestione. Le spese inerenti la conduzione dei locali sono a carico dell'Amministrazione.

Articolo 8
ORGANISMI DI GESTIONE DELLA CASA DELLA PARTECIPAZIONE

Sono organismi di gestione della Casa della Partecipazione:

- il Comitato di Gestione;
- il Presidente.

Articolo 9
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

La gestione della Casa della Partecipazione è affidata ad un Comitato di Gestione composto da un numero di membri proporzionale al numero dei soggetti iscritti (per soggetto iscritto si intende il singolo cittadino o l'Associazione/Comitato), come di seguito riportato:

- n. 14 componenti fino a 100 soggetti iscritti;
- n. 20 componenti oltre 100 soggetti iscritti.

Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante del Municipio.

Articolo 10
CANDIDATURA A MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE

Possono candidarsi a membro del Comitato di Gestione tutti gli iscritti; ogni Associazione o Comitato può presentare alla carica di membro del Comitato di Gestione due candidati.

Nelle elezioni successive alla prima, per la candidatura a membro del Comitato di Gestione è necessaria un'anzianità di iscrizione alla Casa della Partecipazione di almeno 1 anno.

Non possono candidarsi a membro del Comitato di Gestione i componenti dell'Assemblea Capitolina o del Consiglio Municipale, i componenti della Giunta Capitolina o Municipale in carica o che abbiano ricoperto tale ruolo negli ultimi 3 anni e i cittadini che facciano già parte dei Comitati di Gestione di organismi municipali: Consulte, Centri anziani, ecc.

Le candidature successive al primo triennio, sono presentate al Municipio entro 30 giorni dalla data fissata per le elezioni.

I candidati a componente del Comitato di Gestione possono promuovere presso la Casa della Partecipazione incontri con gli iscritti al fine di farsi conoscere e divulgare il proprio programma.

Articolo 11
ELEZIONI E INSEDIAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

I membri del Comitato di Gestione sono eletti dagli iscritti; assumono la carica i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha una maggiore anzianità di iscrizione alla Casa della Partecipazione.

L'insediamento del nuovo Comitato di Gestione avviene entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di ratifica.

Una volta ratificata la nomina degli eletti, il Dirigente dell'Ufficio com.pente nomina, con atto d'ufficio, il dipendente assegnato come componente senza diritto di voto del Comitato di Gestione; questi collaborerà con il Comitato di Gestione e potrà esprimersi in merito agli argomenti trattati dando parere non vincolante.

Articolo 12
DURATA IN CARICA DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento degli eletti e fino all'insediamento del nuovo Comitato.

I componenti del Comitato decadono dalla carica per espresse dimissioni o per assenza ingiustificata a 6 riunioni consecutive.

Il Presidente può segnalare l'inattività di uno o più componenti del Comitato di Gestione al Comitato stesso e al Dirigente dell'Ufficio competente.

Il Comitato di Gestione decide l'eventuale decadenza con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri.

La sostituzione avviene con il primo dei non eletti. Tale elenco rimane valido fino alla scadenza del Comitato di Gestione.

La nuova nomina deve essere ratificata, entro 30 giorni, dal Consiglio del Municipio.

Articolo 13
COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il comitato di Gestione:

- a) promuove e sostiene la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati secondo le finalità di cui all'art. 1 del Presente Regolamento;
- b) favorisce la costituzione di una rete tra i soggetti iscritti, attraverso la condivisione di progetti e di idee;
- c) redige ogni anno una relazione sulle attività espletate nell'anno in corso e un programma delle attività previste per l'anno successivo;
- d) coordina [o svolgimento delle attività programmate e realizzate dai singoli cittadini e dalle singole associazioni/comitati, gestendo e definendo i tempi e l'utilizzo degli spazi assegnati e cura i rapporti con i vari soggetti che usufruiscono dei locali della Casa della Partecipazione;
- e) controlla che le attività svolte non contrastino con le finalità indicate nel presente Regolamento, segnalando al Municipio le eventuali inosservanze;
- f) stabilisce gli orari di apertura e chiusura della Casa della Partecipazione, assegnando turni di presenza ai singoli componenti del Comitato medesimo. custodisce ogni materiale presente (utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie, ecc.).

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che un minimo di tre membri lo ritenga necessario, con un preavviso a tutti i componenti non inferiore a 5 giorni.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono pubbliche.

Articolo 14
VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Articolo 15
CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Possono candidarsi a Presidente del Comitato di Gestione tutti gli iscritti; ogni Associazione o Comitato può presentare alla carica di Presidente un solo candidato.

Il candidato Presidente può proporsi anche come membro del Comitato di Gestione.

Nelle elezioni successive alla prima, possono candidarsi alla carica di Presidente gli iscritti da almeno 3 anni. Non può ricoprire la carica di Presidente l'iscritto che ha già ricoperto tale incarico per due mandati, a prescindere dalla durata di essi.

Non possono candidarsi a Presidente i componenti dell'Assemblea Capitolina o del Consiglio Municipale, i componenti della Giunta Capitolina o Municipale in carica o che abbiano ricoperto tale ruolo negli ultimi 3 anni e i cittadini che facciano già parte dei Comitati di Gestione di organismi municipali: Consulte, Centri anziani, ecc.

Le candidature successive al primo triennio, sono presentate ai Municipio entro 30 giorni dalla data fissata per le elezioni.

I candidati a Presidente possono promuovere presso la Casa della Partecipazione incontri con gli iscritti al fine di farsi conoscere e divulgare il proprio programma.

Articolo 16 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E NOMINA DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Comitato di Gestione è eletto dagli iscritti; assume la carica il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Presidente, a garanzia di una maggiore armonia nella gestione, sceglie tra i componenti del Comitato di Gestione il Vicepresidente. Non possono essere nominati alla carica di Vicepresidente i parenti del Presidente fino al terzo grado, i suoi affini fino al secondo grado, i suoi conviventi, nonché l'ex Presidente e il Vicepresidente del mandato precedente.

Articolo 17 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale della Casa della Partecipazione, deve rispettare e far rispettare il presente Regolamento.

Il Presidente provvede alla convocazione del Comitato di Gestione, in base a quanto stabilito dal presente Regolamento e no presiede le sedute.

Sentito il parere del Comitato di Gestione può invitare a partecipare alle sedute rappresentanti di Associazioni e di Organismi che operano nella realtà sociale.

Il Presidente, entro il 30 dicembre di ogni anno, sottopone all'approvazione della Giunta Municipale, che si esprime con Delibera, la relazione sulle attività espletate nell'anno in corso e il programma delle attività previste per l'anno successivo.

Il Presidente ha in custodia le chiavi della Casa della Partecipazione, che può affidare al Vicepresidente Presidente o altro componente del Comitato di Gestione, dandone comunicazione al competente Ufficio del Municipio. Una copia della chiavi della Casa della Partecipazione è depositata presso la sede del Municipio.

Articolo 18 DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE

IL Presidente esercita il suo incarico per l'intero mandato del Comitato di Gestione.

In caso di dimissioni del Presidente determinate da conflittualità all'interno del Comitato o per revoca del Presidente, si procederà a nuove elezioni, per entrambi gli organismi, entro 3 mesi.

La revoca del Presidente è proposta con mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Comitato di Gestione o dai 2/3 degli iscritti.

Tale mozione è votata, entro 20 giorni dalla sua presentazione, dal Comitato di Gestione appositamente convocato e presieduto dal componente più anziano del medesimo, con la presenza del rappresentante del Municipio; deve essere approvata con voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato. In caso di decadenza, dimissioni, determinate da motivazione diverse da quelle contemplate al secondo comma del presente articolo, impedimento permanente o decesso del Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente e sceglie il Vicepresidente tra i componenti del Comitato di Gestione, fino alle nuove elezioni del Presidente stesso, che si terranno entro 3 mesi.

In tal caso, il Presidente dimissionario consegnerà al Vicepresidente tutto il materiale di segreteria relativo alla gestione.

Articolo 19 PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE

La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Consiglio del Municipio, con propria risoluzione, entro la data di scadenza del Comitato in carica. Tale data è comunicata mediante avviso

pubblico affisso all'albo del Municipio e pubblicato sul sito istituzionale municipale almeno 45 giorni prima dell'espletamento delle votazioni.

Il Municipio provvede all'organizzazione delle operazioni di voto e predispone gli elenchi dei candidati e le schede elettorali.

Gli elenchi delle candidature devono essere affissi presso la Casa della Partecipazione e nella sede del Municipio almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

Il Dirigente dell'Ufficio competente provvede a designare il Presidente, il Segretario e lo Scrutatore tra il personale della U.O.

Le votazioni avvengono con voto segreto presso i locali della Casa della Partecipazione in un giorno feriale, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Le preferenze saranno espresse sull'apposita scheda, apponendo il segno della croce a fianco del nome prestampato del/la candidato/a. Sulla scheda si può esprimere una sola preferenza.

Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzione, subito dopo la chiusura del seggio.

Per le operazioni pro-elettorali, di scrutinio e per la proclamazione degli eletti, nonché per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono i principi generali contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali

Il Consiglio del Municipio ratifica la nomina del Presidente e la costituzione del Comitato di Gestione entro 30 giorni dalla sua elezione.

Articolo 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Presidente del Municipio convoca l'assemblea degli iscritti, nel corso della quale sono raccolte, in forma scritta, le candidature alla carica di Presidente del Comitato di Gestione e alla carica di membro del Comitato di Gestione.